COMUNE DI MONTEBUONO (Provincia di Rieti)
Via del Municipio n°1 - c.a.p. 02040
Tel.0765/607631-2 Fax 0765/607131 - P.I. 00113280572
www.comune.montebuono.ri.it - info@pec.comune.montebuono.ri.it

Regolamento

Sanzioni Abusi Edilizi

Criteri e modalità' di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal d.p.r. n. 380/2001 e s.m.i. e dalla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 e s.m.i.

Versione 1
Data ...22/04/2020
Delibera di approvazione C.C. n° ....9..... del ..22/04/2020

Indice

Art. 1 - Scopo della disciplina e ambito di applicazione....3
Art. 2 – Ambito di applicazione....3
Art. 3 - Disciplina sanzionatoria edilizia per immobili vincolati....3
Art. 4 – Modalita' di applicazione delle sanzioni....4
Art. 5 - Sanzione per mancata presentazione della domanda di agibilita'....5
Art. 6 - Sanzione per mancata apposizione del cartello di cantiere....5
Art. 7 - Sanzione per interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformita' o con variazioni essenziali....6
Art. 8 - sanzione per interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativo, in totale ifformita' o con variazioni essenziali....7
Art. 9 - Sanzione per interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformita' dal titolo abilitativo....8
Art. 10 - Sanzione per interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' (dia) – segnalazione certificata inizio attivita' (scia)....9
Art. 11 - Oblazione per permesso di costruire in sanatoria e D.I.A. e S.C.I.A. in sanatoria....11
Art. 12 - Modalità' per la determinazione del valore venale, o del valore di mercato, dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive....13
Art. 13 - Modalita' per la determinazione del contributo di costruzione....13
Art. 14 - Modalità' per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione per tipologie di abusi non individuate dal regolamento stesso....14
Art. 15 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d'ufficio o in via giurisdizionale....14
Art. 16 - Rateizzazione delle sanzioni....14
Art. 17 - Destinazione dei proventi....15
Art. 18 - Costituzione di parte civile....15

Art. 1 - Scopo della disciplina e ambito di applicazione

Scopo del presente Regolamento è stabilire criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio previste dalla Parte I - Titolo III e IV del D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dalla L. R. N. 15/2008 e s.m.i. (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) che rispondano a criteri di equità, adeguatezza e semplicità di applicazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti fattispecie:

1. Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 - D.P.R. N. 380/01 e art. 15 – L.R N. 15/08);
2. Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativi, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 33 - D.P.R. N. 380/01 e art. 16 – L.R. N. 15/08);
3. Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo (art. 34 - D.P.R. N. 380/01 e art. 18 – L.R N. 15/08);
4. Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività (ora S.C.I.A.) (art. 37 - D.P.R. N. 380/01 e art. 19 – L.R N. 15/08);
5. Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d'ufficio o in via giurisdizionale (art. 38 - D.P.R. N. 380/01 e art. 20 – L.R N. 15/08);
6. Accertamento di conformità (artt. 36, 37 - D.P.R. N. 380/01 e art. 22 – L.R N. 15/08);

Inoltre, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle sanzioni relative alle seguenti fattispecie:

1. Mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. N. 380/01;
2. Mancata esibizione del permesso di costruire o apposizione del cartello di cantiere, di cui all'art. 13 L.R. N. 15/08.

Art. 3 - Disciplina sanzionatoria edilizia per immobili vincolati

In materia di immobili vincolati, la disciplina sanzionatoria edilizia di cui al D.P.R. N. 380/01 e s.m.i. ed alla Legge Regionale N.15/08 e s.m.i. costituisce un procedimento del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto dal D.Lgs. N. 42/04 e s.m.i. *(Codice dei beni culturali e del paesaggio)*. Pertanto, in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti a tutela dei beni culturali e del paesaggio, le sanzioni previste dal suddetto decreto legislativo trovano una autonoma e distinta applicazione rispetto alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Per quanto riguarda gli abusi realizzati in zone soggette a vincolo paesaggistico, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica con il vincolo gravante sull'area su cui insistono le opere abusive non preclude, ai sensi dell'art.181 – comma 1 ter – del D.Lgs. N. 42/04 e s.m.i., l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del medesimo D.Lgs. N. 42/04 e s.m.i. né l'attivazione del procedimento sanzionatorio edilizio come previsto dalle vigenti leggi in materia e dal presente Regolamento.

Nel caso di interventi edilizi abusivi compiuti su un immobile che sia, allo stesso tempo, sottoposto a diverse tipologie di vincolo (vincolo urbanistico e vincolo paesistico secondo il disposto della parte II e della parte III del D.Lgs. N. 42/04 e s.m.i.) la sanzione pecuniaria applicabile è quella di maggiore entità.

Con riferimento all'art. 37 del D.P.R. N. 380/01 e s.m.i. ed alla classificazione degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. N. 380/01 e s.m.i., gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria eseguiti

su immobili vincolati sono parificati, a tutti gli effetti di legge ed ai fini della applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, all'intervento di restauro e risanamento conservativo.

Fino alla eventuale subdelega agli enti locali, da parte della Regione Lazio, delle relative funzioni amministrative, la competenza in materia di accertamento di compatibilità paesaggistica rimane in capo alla stessa Regione Lazio.

Per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. N. 42/04 e s.m.i. o dagli strumenti urbanistici comunali, nel caso di:

a. interventi eseguiti senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
b. interventi abusivi su immobili e beni culturali e su immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta
c. interventi su beni paesaggistici;

ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 della L.R. N. 15/08 e s.m.i. è ammessa esclusivamente la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni pecuniarie e le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 4 – Modalita' di applicazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano per ogni singola unità immobiliare e per ogni singolo abuso o violazione ad eccezione dei seguenti casi previsti dai successivi commi 2 e 3 del presente articolo per i quali si opererà sulla base del principio della unitarietà dell'intervento edilizio secondo il quale, ai fini della qualificazione dell'intervento edilizio abusivo, non può prescindersi dalla considerazione unitaria delle opere eseguite ed il relativo giudizio non può essere formulato scomponendo l'intervento medesimo nei suoi singoli elementi, ma valutando il risultato complessivo.

Nel caso in cui venga accertata la realizzazione di una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare – come risultante a seguito degli abusi medesimi – sulla base del principio della unitarietà dell'intervento si applicherà la sanzione di entità maggiore prevista per l'intervento complessivamente considerato.

Nel caso in cui venga accertata la realizzazione, in fase di costruzione di un unico edificio ed in esecuzione di un unico progetto assentito, di una pluralità di opere abusive – anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate – l'intervento sarà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo con conseguente irrogazione della sanzione prevista dal presente Regolamento per tale fattispecie.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento la qualificazione dell'abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche stabiliti dalle N.T.A. degli strumenti urbanistici vigenti alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori.

L'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini dell'individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, può essere effettuata:

a. attraverso specifici verbali di violazione urbanistico - edilizia redatti dal Corpo di Polizia Locale, da agenti di polizia giudiziaria e/o dal competente Ufficio del Settore urbanistica;
b. mediante documentazione acquisita d'ufficio o prodotta dall'interessato (documentazione catastale, certificazione CCIAA, eccetera);
c. per mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nei modi di legge.

In aggiunta alle sanzioni determinate ai sensi del presente Regolamento è dovuto, ove previsto dalla legge, il pagamento del contributo per il rilascio del permesso dì costruire come previsto dall'art.16 del D.P.R. N. 380/01 e s.m.i..

Art. 5 - Sanzione per mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilita'

L'art. 24 del D.P.R. N. 380/01, prevede che entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento sia presentata allo sportello unico la segnalazione certificata di agibilità; l'art. 24 al comma 3 prevede per la mancata presentazione, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77,00 a 464,00 euro.

Modalità di applicazione della sanzione:

Le sanzioni pecuniarie da corrispondere ai sensi combinato disposto dell'art. 24 del D.P.R. N. 380/01 e s.m.i., si applicano nella misura massima prevista di € 464,00 o eventuali adeguamenti di legge.

Le suddette sanzioni vengono ridotte nei seguenti casi:

a. nel caso di domanda spontaneamente presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), ma non oltre i successivi quindici mesi, la sanzione viene ridotta al minimo pari ad € 77,00;
b. nel caso di domanda spontaneamente presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), ma non oltre i successivi diciotto mesi, la sanzione viene ridotta al doppio del minimo pari ad € 154,00;
c. nel caso di domanda spontaneamente presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), ma non oltre i successivi ventuno mesi, la sanzione viene ridotta al triplo del minimo pari ad € 231,00;
d. nel caso di domanda spontaneamente presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), ma non oltre i successivi ventiquattro mesi, la sanzione viene ridotta al quadruplo del minimo pari ad € 308,00;
e. nel caso di domanda spontaneamente presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), ma non oltre i successivi trenta mesi, la sanzione viene ridotta al quintuplo del minimo pari ad € 385,00;
f. nel caso di domanda spontaneamente presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), ed oltre i successivi trenta mesi, la sanzione si applica nella misura massima prevista di € 464,00;

Art. 6 - Sanzione per mancata apposizione del cartello di cantiere

L'art.13 della Legge Regionale N. 15/08 e s.m.i. prevede che: 1. "*Nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, qualora non sia esibito il permesso di costruire o non sia apposto il prescritto cartello, si applica la sanzione pecuniaria da un **minimo di cinquecento euro ad un massimo di millecinquecento euro** in relazione all'entità delle opere stesse.*"

Modalità di applicazione della sanzione:

Le sanzioni pecuniarie da corrispondere ai sensi dell'art.13, riferite alla mancata apposizione del cartello di cantiere o mancata esibizione del titolo abilitativo, si applicano nella misura massima di seguito indicata:

a. nel caso di attività edilizia subordinata a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 6-bis, del D.P.R. N.380/2001 e s.m.i. si applica la sanzione minima pari ad euro 500,00;

b. nel caso di attività edilizia subordinata a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 22 del D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i. si applica la sanzione di una volta e mezzo il minimo ovvero pari ad euro 750,00;

c. nel caso di attività edilizia subordinata a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 23 del D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i. si applica la sanzione due volte il minimo ovvero pari ad euro 1.000,00;

d. nel caso di attività edilizia subordinata a permesso di costruire si applica la sanzione massima pari ad euro 1.500,00;

Art. 7 - Sanzione per interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformita' o con variazioni essenziali

L'art. 15 della L.R. 15/08 e s.m.i. prevede che:"*1. Omissis..... il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l'esistenza di interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire o di ~~DIA~~ (Ora SCIA) nei casi previsti ~~dall'articolo 22, comma 2, lett. b) e c),~~ (ora dall'art.23 lett. b) e c)) del DPR 380/01 o in totale difformità dagli stessi, ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell'articolo 17, ingiunge al responsabile dell'abuso, nonché al proprietario ove non coincidente con il primo, la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni. 2. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di cui al comma 1, l'opera e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. 3.* ***L'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire*** *definisce la consistenza dell'area da acquisire e comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di* ***2.000,00 euro*** *ad un massimo di* ***20.000,00 euro****, in relazione all'entità' delle opere. 4. Omissis ..."*

Modalità di applicazione della sanzione:

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE ESEGUITI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI		
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	*TIPO DI IMMOBILE*	
	Immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. N .42/04 e s.m.i. Parte II e III	***Immobile non vincolato***
Per opere non quantificabili in termini di superfici e volumi, di modesta entità, movimenti di terra, recinzioni, disboscamento, discarica,	*€ 2.500,00*	*€ 2.000,00*
Tettoie	*€ 2.500,00*	*€ 2.000,00*
Pertinenze ed accessori	*€ 3.000,00*	*€ 2.500,00*
[redacted]		
Ampliamento minore o uguale al 20% dell'autorizzato	*€ 3.500,00*	*€ 3.000,00*
Ampliamento compreso tra il 21% ed il 50% dell'autorizzato	*€ 4.000,00*	*€ 3.500,00*
Ampliamento superiore al 50% dell'autorizzato	*€ 4.500,00*	*€ 4.000,00*

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE ESEGUITI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI		
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	*TIPO DI IMMOBILE*	
Edifici principali		
Superficie convenzionale minore o uguale a 50 Mq.	*€ 7.000,00*	*€ 5.000,00*
Superficie convenzionale compresa tra 51 mq e 100 Mq.	*€ 12.000,00*	*€ 10.000,00*
Superficie convenzionale compresa tra 101 e 150 Mq.	*€ 17.000,00*	*€ 15.000,00*
Superficie convenzionale oltre i 150 Mq.	*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*
Lottizzazione abusiva	*€. 20.000,00*	*€. 20.000,00*

Art. 8 - sanzione per interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativo, in totale ifformita' o con variazioni essenziali

L'art. 16 della L.R. 15/08 e s.m.i. prevede che: *" 1. Omissis ..... il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l'esistenza di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10 comma 1, lettera c) del D.P.R. N. 380/01, nonché cambi di destinazione d'uso da una categoria generale ad un'altra di cui all'articolo 7, terzo comma della L.R. 2 luglio 1987, N. 36, in assenza di permesso di costruire o di ~~DIA~~ (ora SCIA) nei casi previsti dall'articolo ~~22, comma 3, lettera a)~~ ora art.23 c.1 lettera a) del D.P.R. N. 380/01, in totale difformità dagli stessi, ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi art.17, ingiunge al responsabile dell'abuso la demolizione dell'opera e la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi. 2. Omissis.....*

3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione **(ved. Art. 12 del presente regolamento)**. *In tale caso e' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui alla L.R. 35/77.... omissis .....4. Qualora le opere siano state eseguiti su immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. N. 42/04 il dirigente o il responsabile della struttura Comunale competente ingiunge al responsabile dell'abuso, nonché al proprietario ove non coincidente con il primo, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dello stesso ed irroga una sanzione pecuniaria* ***da 2 mila 500 euro a 25 mila euro***. *Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 167 del D.Lgs. N. 42/04 e successive modifiche. 5. Qualora le opere siano state eseguite su immobili anche non vincolati compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro LL.PP. del 2 aprile 1968 il dirigente o il responsabile della struttura Comunale competente decide l'applicazione delle sanzioni previste al comma 4 previa acquisizione del parere di cui all'art. 33, comma 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Decorsi inutilmente novanta giorni dalla richiesta del parere si prescinde dallo stesso. 6. In caso di inerzia o inadempimento del Comune agli obblighi previsti dal presente articolo la Regione esercita il potere sostitutivo di cui agli articoli 31 e seguenti e introita le sanzioni pecuniarie.*

Modalità di applicazione della sanzione:

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI		
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	*TIPO DI IMMOBILE*	
	Immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. N .42/04 e s.m.i. Parte II e III	***Immobile non vincolato ma compreso in zona A***
Cambi di destinazione d'uso		
Senza opere	*€ 3.000,00*	*€ 2.500,00*
Con opere	*€ 4.000,00*	*€ 3.500,00*
Ristrutturazione edilizia		
modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture preordinate alla costituzione di un nuovo organismo	*€ 6.000,00*	*€ 4.000,00*
riorganizzazione delle unità immobiliari in numero e dimensioni	*€ 8.000,00*	*€ 6.000,00*
creazione di nuovi impianti tecnologici	*€ 8.000,00*	*€ 6.000,00*
demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato	*€ 25.000,00*	*€ 15.000,00*
Per le opere eseguite su beni paesaggistici di cui alla parte III del D.Lgs. N. 42/04 e s.m.i. resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 167 del medesimo decreto legislativo. *Nel caso di immobili, anche non vincolati, compresi nella zona omogenea A di cui al D.M. 02/04/1968, l'applicazione della sanzione nella misura su indicata è preceduta dall'acquisizione del parere vincolante di cui all'art. 33, comma 4, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. da richiedere all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali. Qualora il suddetto parere vincolante non venga reso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, il Dirigente o il Responsabile del servizio provvede autonomamente.*		

Art. 9 - Sanzione per interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformita' dal titolo abilitativo

L'art. 18 della L.R. 15/08 e s.m.i. prevede che: " *1. Omissis ..... il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l'esistenza di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. N. 380/2001 in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla ~~DIA~~ ora SCIA nei casi previsti ~~dall'articolo 22, comma 3, lettera a),~~ ora dall'art.23 c.1 lett. a) del D.P.R. N. 380/2001... ingiunge al responsabile dell'abuso la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi. 2. Omissis.....*

3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non possa avvenire senza pregiudizio della parte dell'immobile eseguita in conformità applica una sanzione pecuniaria pari al ***doppio dell'incremento del valore di mercato*** *dell'immobile conseguente alla esecuzione delle opere abusive, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione.* ***(ved. Art. 12 del presente regolamento)***

4. Qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare il valore di mercato di cui al comma 3, si applica una sanzione pecuniaria da ***un minimo di 3 mila euro ad un massimo di 30 mila euro****, in relazione alla gravità dell'abuso.*

Modalità di applicazione della sanzione:

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL TITOLO ABILITATIVO	
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	*SANZIONE*
Cambi di destinazione d'uso	
Senza opere	*€ 3.000,00*
Con opere	*€ 3.500,00*
Ristrutturazione edilizia	
modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture preordinate alla costituzione di un nuovo organismo	*€ 4.000,00*
riorganizzazione delle unità immobiliari in numero e dimensioni	*€ 5.000,00*
creazione di nuovi impianti tecnologici	*€ 5.000,00*
demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato	*€ 7.000,00*
Nuova costruzione	
tettoie	*€ 3.000,00*
Edifici pertinenziali ed accessori	*€ 6.500,00*
Ampliamenti in termini di superficie convenzionale	
ampliamento minore o uguale al 20% dell'autorizzato	*€ 7.000,00*
ampliamento compreso tra il 21% ed il 50% dell'autorizzato	*€ 8.000,00*
ampliamento superiore al 50% dell'autorizzato	*€ 9.000,00*
Edifici principali	
superficie convenzionale minore o uguale a 50 mq	*€ 12.000,00*
superficie convenzionale compresa tra 51 mq e 100 mq	*€ 15.000,00*
superficie convenzionale superiore a 101 mq e 150 mq.	*€ 18.000,00*
Superficie convenzionale oltre i 150 mq. e lottizzazione abusiva	*€ 20.000,00*
Mancata attuazione del Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) e degli interventi previsti nello stesso, ai sensi della L.R. n. 38/1999 e smi	*€ 25.000,00*
Mancata attuazione del Piano delle attività estrattive, coltivazione di materiali di cava e torbiera	*€ 30.000,00*

Art. 10 - Sanzione per interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' (DIA) – segnalazione certificata inizio attivita' (SCIA)

L'art. 19 della L.R. 15/08 e s.m.i. prevede che: *" 1. Omissis ..... il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l'esistenza di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del D.P.R. N. 380/2001 nonché mutamenti di destinazione d'uso nell'ambito di una stessa categoria previsti dall'art.7, comma terzo della L.R. N. 36/1987 in assenza della prescritta ~~DIA~~ ora SCIA o in difformità dalla stessa, applica una sanzione pecuniaria da un* ***minimo di millecinquecento euro ad un massimo di quindicimila euro****, in relazione alla gravità dell'abuso.*

2. Fatto salvo quanto previsto per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dall'articolo 167 del d.lgs. 42/04 e successive modifiche, qualora le opere eseguite in assenza di ~~DIA~~ ora SCIA consistano in interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.P.R. N. 380/2001 su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali e ad altre normative urbanistiche vigenti, l'ente preposto alla tutela del vincolo può ingiungere al responsabile dell'abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, di provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi o applicare una sanzione pecuniaria da un ***minimo di 2 mila 500 euro a un massimo di 25 mila euro****, in relazione alla gravità dell'abuso. 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano eseguiti su immobili anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del D.M. LL.PP. del 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile della struttura Comunale competente decide l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 previa acquisizione del parere di cui all'art. 37, comma 3 del D.P.R. 380/2001. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta del parere, si prescinde dallo stesso. 4. Omissis.....*

Modalità di applicazione della sanzione:

INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITA' DALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA) – SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (SCIA)			
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	*TIPO DI IMMOBILE*		
	Immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. N .42/04 e s.m.i. Parte II e III	***Immobile non vincolato ma compreso in zona A***	***Immobile non vincolato***
Manutenzione straordinaria			
Edifici pertinenziali ed accessori			
Modifica area di sedime	*€ 2.500,00*	*€ 2.500,00*	*€ 1.500,00*
Opere interne	*€ 2.500,00*	*€ 2.500,00*	*€ 1.500,00*
modifiche dei prospetti tali da non comportare la formazione di un nuovo organismo	*€ 3.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ 1.500,00*
Edifici principali			
Modifica area di sedime	*€ 2.500,00*	*€ 2.500,00*	*€ 1.500,00*
Opere interne	*€ 2.500,00*	*€ 2.500,00*	*€ 1.500,00*
modifiche dei prospetti tali da non comportare la formazione di un nuovo organismo	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*	*€ 2.500,00*
Cambio di destinazione d'uso			
Senza opere	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*
Con opere	*€ 3.500,00*	*€ 3.500,00*	*€ 3.500,00*
Restauro e risanamento conservativo			
Qualunque tipo di intervento	*€ 4.500,00*	*€ 4.500,00*	*€ 4.500,00*
Ristrutturazione edilizia			

INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITA' DALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA) – SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (SCIA)			
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	*TIPO DI IMMOBILE*		
modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture preordinate alla costituzione di un nuovo organismo	*€ 8.000,00*	*€ 7.500,00*	*€ 6.000,00*
riorganizzazione delle unità immobiliari in numero e dimensioni	*€ 9.000,00*	*€ 8.000,00*	*€ 5.000,00*
creazione di nuovi impianti tecnologici	*€ 9.000,00*	*€ 8.000,00*	*€ 4.000,00*
demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato	*€ 25.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ 12.000,00*
Fatto salvo quanto previsto per le opere eseguite su beni paesaggistici dall'art.167 del D.Lgs. N.42/04 e s.m.i., qualora le opere abusive siano eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nella zona omogenea A di cui al D.M. 02/04/1968, l'applicazione della sanzione nella misura su indicata è preceduta dall'acquisizione del parere vincolante di cui all'art. 37, comma 3, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. da richiedere all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali. Qualora il suddetto parere vincolante non venga reso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, il Dirigente o il Responsabile del servizio provvede autonomamente.			

Art. 11 - Oblazione per permesso di costruire in sanatoria e D.I.A. e S.C.I.A. in sanatoria

L'art. 22 della L.R. 15/08 e s.m.i. prevede che: "*1. Nei casi previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 19, il responsabile dell'abuso, nonché il proprietario, ove non coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del permesso a costruire in sanatoria o presentare denuncia di inizio attività in sanatoria (ora SCIA) se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell'esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta.*

2. Il permesso di costruire in sanatoria e la denuncia di inizio attività in sanatoria (ora SCIA) sono subordinati al pagamento a titolo di oblazione:

~~*a) nel caso previsto dall'articolo 15, di un importo pari al valore di mercato dell'intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell'oblazione;*~~
Lettera dichiarata costituzionalmente illegittima dalla **Corte costituzionale con sentenza del 9 gennaio 2019, n. 2**, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, I serie speciale, del 16 gennaio 2019, n. 3 e nel Bollettino ufficiale della Regione del 24 gennaio 2019, n. 8

a bis) nei casi previsti dall'articolo 15, di un importo pari a tre volte il contributo di costruzione.
Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari a due volte il contributo di costruzione.
Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

c) nei casi previsti dall'articolo 19, di un importo da ***un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro****, in relazione alla gravità dell'abuso.*

3. Omissis..... 4. Omissis...
5. Omissis. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta comunque salvo quanto previsto dall'art.146, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche.

Modalità di applicazione dell'oblazione:

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'
Ai sensi dell'art. 22 della L.R. N.15/08 e s.m.i. nel caso di accertamento di conformità il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria (ora SCIA) sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata come di seguito indicato:

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'

a) nel caso di interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali di cui all'art.15 della L.R. N.15/08 (art. 7 del presente Regolamento): l'importo dell'oblazione è pari a tre volte il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/2001;

b) nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali di cui all'art.16 della L.R. N.15/08 (art. 8 del presente Regolamento): l'importo dell'oblazione è pari a due volte il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/2001;

c) nel caso di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo di cui all'art. 18 della L.R. N. 15/08 (art. 9 del presente Regolamento): l'importo dell'oblazione è pari a due volte il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/2001;

d) nel caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività e/o segnalazione certificata inizio attività di cui all'art. 19 della l.r. n.15/2008 (art. 10 del presente Regolamento), l'importo della oblazione viene determinato come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	*SANZIONE*
Manutenzione straordinaria	
Edifici pertinenziali	
Modifica area di sedime	*€ 1.500,00*
Opere interne	*€ 1.000,00*
Modifiche prospettiche tali da non comportare nuovo organismo	*€ 1.500,00*
Edifici principali	
Modifica area di sedime	*€ 1.500,00*
Opere interne	*€ 1.000,00*
Modifiche prospettiche tali da non comportare nuovo organismo	*€ 2.000,00*
Cambio di destinazione d'uso	
Senza opere	*€ 2.000,00*
Con opere	*€ 2.500,00*
Restauro conservativo	
Qualunque tipo	*€ 4.000,00*
Ristrutturazione edilizia	
Modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture preordinate alla costituzione di un nuovo organismo	*€ 5.000,00*
Riorganizzazione delle unità immobiliari in numero e dimensioni	*€ 6.000,00*
Creazione di nuovi impianti tecnologici	*€ 4.000,00*

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'	
Demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato	*€ 10.000,00*

Art. 12 - Modalità' per la determinazione del valore venale, o del valore di mercato, dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive

In riferimento ai seguenti articoli e commi della L.R. N. 15/2008:

- art. 16 comma 3;
- art. 18 comma 3;
- art. 20 comma 1;

nei quali la sanzione e/o oblazione da irrogare è determinata secondo il valore di mercato, si stabiliscono di seguito i criteri per la determinazione dello stesso:

il valore di mercato espresso in €/mq, è desunto dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio, consultabile sul sito internet (http://www.agenziaterritorio.it);

per "valore di mercato dell'intervento eseguito" deve intendersi quello risultante dall'applicazione del *valore di mercato - minimo* all'intera superficie abusiva;

per "incremento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla esecuzione delle opere" deve intendersi quello risultante dalla differenza tra l'applicazione *del valore di mercato - minimo* all'intera superficie dell'unità immobiliare conseguente alla esecuzione delle opere e l'applicazione dello stesso *valore minimo* all'intera superfie dell'unità immobiliare preesistente all'esecuzione delle opere;

per la determinazione della "superficie" da intendersi convenzionale deve applicarsi la seguente formula:

$$Sc = Su + 0{,}50\ Saut + 0{,}20\ Spm + 0{,}25\ Sacc$$

dove:

Sc= è la superficie convenzionale
Su= è la superficie utile calcolata ai sensi del D.M. N. 801 del 10/05/1977
Saut= è la superficie netta dell'autorimessa singola
Spm= è la superficie netta del posto macchina in autorimessa di uso comune
Sacc= è la superficie netta dei balconi, terrazzi, cantine ed altri locali accessori simili.

Art. 13 - Modalita' per la determinazione del contributo di costruzione

In riferimento all'art. 22 comma 2 lettere a-bis) e b), ossia nei casi per i quali l'oblazione da applicare, è di importo pari rispettivamente al tre e a due volte il contributo di costruzione, si applicano le modalità di calcolo indicate all'art. 16 del D.P.R. 380/2001.
Con riferimento agli interventi sui fabbricati esistenti, la quota dell'oblazione commisurata al costo di costruzione, sarà calcolata con riferimento al costo dell'intervento stesso determinato mediante computo metrico estimativo degli interventi realizzati, redatto sulla scorta del tariffario regionale vigente.

Art. 14 - Modalità' per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione per tipologie di abusi non individuate dal regolamento stesso

Per le opere ed interventi di abusivismo edilizio non ricompresi all'interno del presente Regolamento, le sanzioni relative e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate a discrezione del responsabile del servizio tecnico a seconda dell'entità e gravità delle stesse, cercando di valutare ed assimilare le tipologie di abuso con quanto già rappresentato nel Regolamento di che trattasi.

Art. 15 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d'ufficio o in via giurisdizionale

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. N. 15/08 in caso di permesso di costruire annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della Legge N. 241/90, o in via giurisdizionale, il Dirigente o il Responsabile del servizio, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, applica una sanzione pecuniaria pari al valore di mercato dell'immobile, o all'incremento di valore dell'immobile conseguente all'esecuzione delle opere, determinato in conformità alle disposizioni dell'art. 12 del presente Regolamento. Il valore di mercato dell'immobile, o l'incremento del valore di mercato, è determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi eseguiti mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma 3, (ora SCIA art.23) del D.P.R. N. 380/2001 e successive modifiche, qualora il Dirigente o il Responsabile del servizio accerti l'inesistenza dei presupposti richiesti per la formazione del relativo titolo.

Art. 16 - Rateizzazione delle sanzioni

Considerati i consistenti importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa suddetta si prevede la possibilità di rateizzazione degli importi sanzionatori applicati, con le dovute garanzie dell'Ente.

Si ritiene di poter esprimere in tal senso l'indirizzo di questo Ente autorizzando i servizi competenti ad accordare, su richiesta dei cittadini interessati, la rateizzazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa sopra citata alle seguenti condizioni:

A. fino ad un massimo di quattro rate quadrimestrali per sanzioni di importo compreso da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di € 5.000,00;

B. fino ad un massimo di otto rate quadrimestrali per sanzioni per importo compreso da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 10.000,00;

C. fino ad un massimo di dodici rate quadrimestrali per sanzioni per importo superiore ad € 10.000,00; a condizione che:

1. gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Responsabile del Servizio Tecnico provvedendo alla costituzione di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di Montebuono a garanzia dei pagamenti di cui sopra;

2. che gli importi rateizzati verranno maggiorati, in ragione annua, dell'interesse legale vigente al momento della concessione della rateizzazione. A pena di irricevibilità, la polizza:
   - dovrà indicare chiaramente l'importo della somma garantita e le finalità della garanzia prestata;
   - dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 comma 2 del codice civile;
   - dovrà provvedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Montebuono;
   - la sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata da un notaio, che dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo;
   - dovrà avere validità pari, alla durata del periodo di rateizzazione richiesto aumentato di mesi sei;
   - dovrà contenere la prescrizione che rimarrà comunque efficace fino che non sia svincolata mediante formale benestare rilasciato dal Comune di Canale Monterano;

3. che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la richiesta dell'importo residuo in unica soluzione da versarsi entro trenta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere da parte del Comune di Montebuono, con l'avvertenza che il decorso infruttuoso di detto termine comporta l'incameramento della polizza fidejussoria costituita a garanzia degli adempimenti ed obbligazioni pecuniarie.

Art. 17 - Destinazione dei proventi

I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, sono destinati prioritariamente:

A. alla restituzione delle anticipazioni sui costi sostenuti per la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'articolo 29 della L.R. N. 15/2008 e s.m.i.;

B. ad incentivare lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del personale dipendente;

C. allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati alla prevenzione degli abusi, anche in accordo con altri enti preposti alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Art. 18 - Costituzione di parte civile

In base alla vigente legislazione qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato e l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo;

il Comune, quale ente autonomo territoriale, oltre ad avvalersi delle sue potestà normative, dei suoi poteri di autorizzazione, di controllo e di intervento al fine dell'osservanza da parte dei privati delle norme in materia di edilizia, è legittimato ed ha la facoltà di avvalersi dei comuni strumenti privatistici di tutela risarcitoria nel caso di reato lesivo dell'ambiente urbano idoneo a turbare il programmato assetto abitativo, produttivo e culturale del territorio e dell'interesse della collettività relativamente ai quali ha la piena titolarità;

il titolo del Comune per la costituzione di parte civile nei reati edilizi nasce dal potere dovere di tutela dell'abitabilità dell'ambiente urbano nel suo complesso;

per ogni procedimento penale, nei confronti di soggetti che si sono resi responsabili di abusi edilizi e per i quali il Sindaco, nella qualità di rappresentante dell'Ente, risulta chiamato in causa come persona offesa, il Comune avrà la facoltà di costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento del danno, ciò anche al fine di scoraggiare ulteriormente le attività di abusivismo edilizio.

COMUNE DI MONTEBUONO

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9	DATA 22/04/2020	OGGETTO: Approvazione regolamento comunale riguardante criteri e modalità' di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal d.p.r. n. 380/2001 e s.m.i. e dalla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 e s.m.i.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 18.05 alla prima convocazione per oggi, in modalità telematica giusto decreto sindacale n. 1106 del 31/03/2020, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
MORGANTI FAUSTO	X	
SILVESTRI MONICA		X
RUGGERI SILVIA	X	
GALLUZZI MASSIMO		X
ROCCONI DARIO	X	
SASSI RODOLFO ERMENEGILDO	X	
CARAFFA MARIO	X	
URSINI GIULIO CESARE		X
CACCIANI NICOLA		X
PORCHETTI CESARE	X	

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor MORGANTI FAUSTO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa De Alfieri Manuela

IL PRESIDENTE

Data lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno introduce la discussione illustrando all'assemblea i contenuti dell'allegato regolamento, il cui scopo è stabilire criteri oggettivi, univoci, di semplice e graduale applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste delle vigenti norme edilizie, nei casi di accertate violazioni delle stesse.

Terminata la sua relazione chiede ai Consiglieri di intervenire, ma nessuno interviene;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Le fonti normative dirette alla vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, volte ad assicurarne la rispondenza alle norme di legge e regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, nonché il relativo sistema sanzionatorio amministrativo, in caso di violazioni, sono costituite dal D .P .R. n.380/2001 e s.m.i. e dalla L.R. n.15 del 11 agosto 2008 e s.m.i.;

- La L.R. n.15/2008 attribuisce compiti di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, di assunzione dei conseguenti provvedimenti in caso di accertate violazioni, nonché i poteri di irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie, al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale;

- Nel caso di questo Ente, i compiti di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, sono di competenza del responsabile del servizio tecnico il quale può avvalersi della Polizia Locale, degli organi di vigilanza esterni e di altre forme di collaborazione istituzionale.

CONSIDERATO CHE:

- A garanzia dell'esigenza di certezza, nonché di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa, si rende necessario stabilire i criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione, ciò al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento;

VISTO:

- Il Regolamento concernente criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal D.P.R. 380/01 e dalla L.R. n.15/2008, predisposto dal responsabile del servizio tecnico, ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- L'art.2, comma 4, del DPR n.380/01 che dispone la competenza del Comune, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, di disciplinare l'attività edilizia sul proprio territorio;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 1° Comma e dell'art.147 bis del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i.

Sentita la proposta del Presidente/Relatore;

Il Presidente pone a votazione la sua proposta che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 6
Consiglieri votanti	n. 6
Consiglieri astenuti	n. 0
Voti espressi	n. 6
di cui voti favorevoli	n. 6 e contrari n. 0 su n. 6 consiglieri presenti e votanti;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A

1. Di accogliere i pareri indicati in premessa espressi ai sensi dell'art. 49 1° Comma e dell'art.147 bis del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i. ;

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, l'allegato regolamento comunale riguardante *"criteri e modalità' di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal d.p.r. n. 380/2001 e s.m.i. e dalla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 e s.m.i. "*, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

---------- fine testo ----------

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. 267/2000

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - Parere Favorevole: Geom. Angelo Pace

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Parere Favorevole: Rag. Laura Antinucci

Firmato digitalmente da

MANUELA DE ALFIERI

Firmato digitalmente da

O = non presente

C = IT

MANUELA DE ALFIERI

O = non presente

C = IT

COMUNE DI MONTEBUONO
PROVINCIA DI RIETI

Il Segretario
Manuela De Alfieri

Il Presidente
Sig. Fausto Morganti

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 29 APR 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1^ C del Testo Unico 267/2000, per 15 gg. consecutivi.

Montebuono lì 29 APR 2020 IL MESSO COMUNALE (Sig.ra Pierangeli Antonella)

Vista l'attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio.

Montebuono lì 29 APR 2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri

Firmato digitalmente da

MANUELA DE ALFIERI

O = non presente

C = IT

ESECUTIVITA'

☐ per dichiarazione di immediata eseguibilità;

☐ per decorrenza del termine di giorni 10 di pubblicazione

Montebuono lì: 29 APR 2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Montebuono lì 29 APR 2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri